ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3577 del 07/07/2017

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RECYCLING MUD SRL per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CA.VI.RO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA)

in via Convertite, 8

Proposta n. PDET-AMB-2017-3700 del 07/07/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno sette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RECYCLING MUD SRL per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CA.VI.RO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² alla società **RECYCLING MUD SRL** (C.F. 02407110390 e P.Iva 02407110390) per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CA.VI.RO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con provvedimento del SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura a seguito dell'adozione della stessa da parte di ARPAE-SAC di Bologna con atto DET-AMB-2016-3915 del 14/10/2016, con scadenza di validità in data 13/10/2031, per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione (Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna).
- 2. Revoca la precedente Determina dirigenziale di AUA di ARPAE-SAC di Bologna DET-AMB-2016-3915 del 14/10/2016 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura di

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
- 6. Obbliga la società **RECYCLING MUD SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁵.
- 7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

• La ditta RECYCLING MUD SRL, (C.F. 02407110390 e P.Iva 02407110390), con sede legale a Ravenna (RA) in Via Faentina, 32, per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito a Faenza (RA) in via Convertite, 8, ha presentato, nella persona del suo legale rappresentante, in data 10/04/2017 al PGBO/2017/7886 ad ARPAE-SAC di Bologna e al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, in seguito a modifica sostanziale caratterizzata dall'aumento dei quantitativi massimi autorizzati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione tecnica allegata ha consentito di valutare positivamente la modifica richiesta, sia per quanto riguarda le analisi dei terreni che la disponibilità minima di estenzione disponibile per l'utilizzo agronomico;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE 6. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice scarico utilizzazione agronomica fanghi di depurazione cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26.00

Bologna, data di redazione 07/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto RECYCLING MUD SRL

Comune di XXXXXXXX (BO), via XXXXXXX n. XXXX Loc. XXXXXXXXX

ALLEGATO A

Matrice: utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 e DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.

Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla Ditta RECYCLING MUD SRL provenienti dall'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (Fanghi di supero di impianti di depurazione) della ditta CA.VI.RO. DISTILLERIE SRL ubicato in Faenza (RA) in via Convertite, 8 individuato con documentazione tecnica in atti di ARPAE-Sac di Bologna

Valutazione della documentazione presentata

L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata alla ARPAE-SAC di Bologna e al SUAP del Comune di Baricella dalla Ditta RECYCLING MUD SRL, ha appurato che la richiesta presentata riguarda una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna in data 14/10/2016 con DET-AMB-2016-3915 per l'utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio degli stessi e provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Ditta CA.VI.RO. DISTILLERIE SRL, così come autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna con atto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.2580 del 24/08/2015.

La modifica presentata rappresenta un aumento dei quantitativi che RECYCLING MUD SRL ha dichiarato di distribuire per la loro utilizzazione agronomica sul territorio della Provincia di Bologna, che da un quantitativo precedente complessivo ed autorizzato pari a 3000 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 750 tonnellate, passerebbero a un quantitativo totale complessivo pari a 12.500 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 3.125 tonnellate.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e

alle colture sui quali è prevista la coltivazione e la documentazione ha consentito di verificare che i terreni di cui si dichiara la disponibilità sono sufficienti a quanto stabilito dalla norma.

Prescrizioni

- 1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 12.500 Tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 3.125 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-Sac di Bologna con le modalità sottodescritte;
- 2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05, 1801/05 e 297/09 in particolare:
- 3. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza alla ARPAE- SAC di Bologna competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
- 4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) che recepisce il Piano di tutela delle acque (Pta) della Regione Emilia-Romagna approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009;
 - d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.152 del 11/05/1999;

- e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/bacini anche artificiali;
- f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
- g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
- i) in terreni con pH minore di 5;
- k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
- 1) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
- m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09;
- o) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04;
- p) qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
- 5. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
 - c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina;

- 6. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
- 7. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni;
- 8. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE-Sac di Bologna nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso;
- 9. l'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità;
- 10. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- 11. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
- 12. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- 13. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi;
- 14. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09, allegando i risultati alla notifica;
- 15. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ARPAE- SAC di Bologna e al Comune l'attività di utilizzazione del fango stesso;

16. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto

all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una

comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ARPAE- SAC di

Bologna e al Comune;

17. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate

progressivamente e timbrate dalla ARPAE- SAC di Bologna, sulla base del modello riportato

all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;

18. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-Sac di Bologna entro la fine di

febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare

precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n.

2773/2004;

19. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente

aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo

documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni

allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.

20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-Sac di Bologna ogni

variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed

inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la

valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate;

21. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di

depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella

documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto

di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa

vigente;

22. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli

utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate

dalla ARPAE-Sac di Bologna;

Documentazione tecnica-amministrativa di riferimento in atti della ARPAE-Sac di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al

SUAP del Comune di Baricella in data 20/06/2016 prot. 5886 agli atti della ARPAE- SAC di Bologna

al PGBO/2016/11313;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

5

- Documentazione tecnica integrativa alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP del Comune di Baricella in data 04/08/2016 agli atti della ARPAE- SAC di Bologna al PGBO/2016/14648.
- Documentazione tecnica integrativa alla Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inviata ad ARPAE-SAC di Bologna e al Comune di Baricella in data 10/04/2017 agli atti della ARPAE-SAC di Bologna al PGBO/2017/7886

Pratica Sinadoc 13999/2017

Documento redatto in data 07/07/2017

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.